

TAR DEL LAZIO

ROMA

RICORSO

per le inss. Agazzi Sara c.f. GZZSRA79B59L219X; Bertelli Silvia c.f. BRTSLV78L52E512G; Bianco Emilio c.f. BNCMLE66P24G843F; Bonamore Vanessa c.f. BNMVSS77S64H501X; Brighi Gabriella c.f. BRGGRL70C57F158A; Campanella Salvatore c.f. CMPSVT80C13H163P; Centamore Cristina c.f. CNTCST72T61L682N; Checchetto Madine Simonetta c.f. CHCMNS61E46G388V; Ciccocelli Concetta c.f. CCCCT66P51B515R; Cignarale Michelina c.f. CGNMHL72R44G062Z; Colavito Maria c.f. CLVMRA67S42E155H; Cordioli Sabrina c.f. CRDSRN70H55L949V; D'Amato Salvatrice c.f. DMTSVT71E61F258R; Damiano Lorella c.f. DMNLLL68P53H006W; De Marinis Maria c.f. DMRMRA69A50C975R; Defranceschi Elisabetta c.f. DFRLBT71S56C265W; Del Piano Grazia c.f. DLPGRZ66L55F839V; Del Rosso Gaetano c.f. DLRGTN74L26F284Y; Di Pietro Simona Maria c.f. DPTSMN80T52C351N; Di Rosa Veronica c.f. DRSVNC78C44H163M; Errico Edomila c.f. RRCDDL74A42H118Q; Fama' Serafina c.f. FMAFSN78B68L219C; Firrigno Rosa Angela c.f. FRRRNG67L60A351W; Girlando Giovanna c.f. GRLGNN76M56H163A; Gucciardi Anna c.f. GCCNNA64L65G702V; Imbalzano Emilia c.f. MBLMLE76L51H224U; Inguanta Giuseppa c.f. NGNGPP73L67G282L; Inverso Miriam c.f. NVRMRM76M69C665D; Lucci Paola c.f. LCCPLA65R69H501B; Magrì Maria c.f. MGRMRA78E63F258D; Mainoli Silvia c.f. MNLSLV82M60L682H; Maisano Caterina c.f. MSNCRN77M54C933M; Malara Eliana c.f. MLRLNE81P70H224W; Martone Bianca c.f. MRTBNC78L44L245R; Montrone Giovanna c.f. MNTGNN78A65C975Q; Mura Rosanna Maria c.f. MRURNN73E66L924M; Occhipinti Simona c.f. CCHSMN76H52H163N; Oliva Roberta c.f. LVORRT66D49L024A; Pacelli Daniela c.f. PCLDNL70M53I145L; Paolino Filomena c.f. PLNFMN68E57E332N; Papa Rosaria c.f. PPARSR71R58F943W; Pestelli Fiorenza c.f. PSTFNZ65E44G479O; Potenza Michelina c.f. PTNMHL70E55A339B; Renzi Luciano c.f. RNZLCN75T13H501H; Renzi Danja c.f. RNZDNJ71C51H501U; Rocchi Barbara c.f. RCCBBR70L60G022X; Romboni Laura c.f. RMBLRA78D68G628I; Rovati Cristina c.f. RVTCS76C67B988U; Ruggeri Sonja c.f. RGGSNJ76B42G479V; Scacco Maria c.f. SCCMRA74D57G224H; Scamporlino Nunziella c.f. SCMNZL75L54I754C; Sollima Francesca c.f. SLLFNC67P46H168A; Stellato Luisa c.f. STLLSU64T50E784Z; Terrana Fulvio c.f. TRRFLV76M16G273V; Tessariol Monica c.f. TSSMNC72R50F443G; Vecchio Rocco c.f. VCCRCC64E27I548C; Verde Anna c.f. VRDNNA68C63F839A; Villacci Mirabile c.f. VLLMBL66C63F636V; Zirilli Rosa c.f. ZRLRSO75B47F158D; Zucaro Evelina Rosa c.f. ZCRVNR67E54L727B. **(SNS)**, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Tommaso De Grandis (c.f. DGRTMS60E16D643P), fax 0881/772858, con domicilio digitale come da pec estratta dai Registri di Giustizia: degrandis.tommasom@avvocatifoggia.legalmail.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato, *ut lege*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, per

L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ, EX ART. 31 C.P.A.,

E/O PER L'ANNULLAMENTO

- a) previa disapplicazione, ai sensi dell'art. 288 TFUE e dell'art. 4, par. 3 del TUE, del punto B.3), lett. f), punto 2 dell'Allegato 2 del decreto n. 374 del 24.04.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
- b) del citato punto B.3), lett. f), punto 2 del citato bando n. 374 del 24.04.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche allo stato non conosciuti da questi discendenti, ivi comprese le pubblicande graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2019/2022, provvisorie e definitive e i conseguenti provvedimenti emessi;
- d) dell'obbligo a provvedere dell'Amministrazione, con conseguente condanna della stessa, ai sensi dell'art. 34 c.p.a. all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;
- e) in via subordinata, rimettere alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 TUEF, le seguenti questioni pregiudiziali sulle rappresentate violazioni del diritto dell'Unione, in particolare: *"Se il punto B.3), b-bis dell'allegato al D.L. n. 97/2004, pubblicato in G.U. 15.04.2004, n.88, modificato dalle successive leggi nn. 143/2004, 186/2004 e 136/2004, poi ripreso al p. B.3, lett. f), punto 2 del D.M. n. 374/2019, non consentendo la valutazione del servizio di religione cattolica per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, si pone in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea e più precisamente con l'art. 4 Trattato dell'Unione Europea, in materia di applicazione del principio di leale cooperazione, con gli artt. 20 e 21 della Carta DFUE, in materia di tutela del principio di uguaglianza e non discriminazione, dell'art. 6 del Trattato di Lisbona, in materia di tutela dei diritti fondamentale della Carta DUE e con Clausola 4, dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in materia di tutela del principio di non discriminazione, con particolare riferimento alla valutazione della maturata anzianità di servizio che rientra tra le "condizioni di impiego", come statuito dalla giurisprudenza della CGUE"*;
- f) in via di ulteriore subordine, attesa la non manifesta infondatezza e la rilevanza, ai sensi della L. n. 87/1953, disporre la rimessione della questione di legittimità costituzionale del punto B.3), b-bis dell'allegato al D. L. n. 97/2004, pubblicato in G.U. del 15.04.2004, n. 88, convertito e modificato dalle successive leggi nn. 143/2004, 186/2004 e 136/2004, successivamente ripreso al p. B.3, lett. f), punto 2 del D. M. n. 374/2019, poichè non consentendo la valutazione del servizio di religione cattolica, si pone in palese violazione dell'art. 3 Cost., per quanto concerne il pregiudizio al principio di ragionevolezza ed uguaglianza tra personale avente lo stesso "status" e gli stessi titoli e servizi, in quanto non riconosce ai soli insegnanti di religione cattolica il

suddetto servizio per l'intero o, almeno, nella misura del 50% del punteggio previsto per il cd. "servizio specifico"; dell'art. 51 Cost., per quanto attiene la violazione dello stesso principio in materia di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti previsti dalla legge; infine, per violazione degli artt. 11 e 117 della Cost. in materia degli obblighi di applicazione del diritto dell'Unione e, specificatamente, per la violazione dalla Clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e della richiamata giurisprudenza comunitaria, a cui si rimanda esplicitamente;

- g) disporre, infine, la condanna alle spese del presente giudizio, del contributo unificato oltre IVA e Cap, come per legge, a favore del sottoscritto procuratore dichiaratamente antistatario;
- h) in via istruttoria, si chiede di ordinare all'amministrazione di depositare agli atti del giudizio una documentata e dettagliata relazione sui fatti di causa.

FATTO

- 1. I ricorrenti sono tutti insegnanti che, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (da ora GAE), hanno chiesto l'aggiornamento della propria posizione nelle rispettive graduatorie relative alle scuole dell'infanzia, primaria, educandati e scuole secondarie inferiori e superiori, ai sensi del D. M. n. 374 del 24.04.2019.
- 2. I suddetti ricorrenti hanno prestato servizio di religione cattolica sulla base di legittimi contratti, in quanto in possesso del titolo di studio nonché della richiesta autorizzazione rilasciata dall'ordinario diocesano, senza della quale non avrebbero potuto prestare il servizio in questione.
- 3. Con il D. M. n. 374/2019, il Ministero resistente ha regolamentato l'aggiornamento delle GAE e, con l'Allegato 2, ha disposto la valutazione dei titoli e servizi (anche) della III fascia, secondo i criteri già fissati nel D. M. n. 27 del 15.03.2007 e dalla L. n. 143/2004 e s.m.i.
- 4. I ricorrenti hanno, quindi, ritualmente inoltrato la domanda di aggiornamento, con modalità telematica, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto, come rinvenibile in atti. **(ALL. 1 - 60)**
- 5. I ricorrenti, però, ai sensi dell'Allegato 2 al decreto n. 374/2019, punto B.3), lett. f), punto 2, non si vedranno riconoscere il servizio di religione cattolica, quale servizio non specifico, in quanto la norma ha statuito la sola valutazione di insegnamento su "*classi di concorso o posto di insegnamento*". **(ALL.61)**
- 6. Pertanto, considerati i termini decadenziali fissati dal processo amministrativo, i ricorrenti si vedono costretti ad adire questo Ill.mo Tribunale in quanto, pur avendo insegnato diversi anni religione cattolica nelle scuole statali, non si vedranno riconoscere il suindicato servizio per l'aggiornamento delle GAE.

Per i suesposti motivi gli impugnati provvedimenti devono ritenersi illegittimi per le seguenti ragioni di

DIRITTO

STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA E QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E SOVRANAZIONALE

Occorre chiarire, in via preliminare, lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (da ora IRC).

Il Protocollo Addizionale dell'Accordo tra Santa Sede e Repubblica italiana, di revisione del Concordato Lateranense, ratificato con la **L. n. 121/1985**, ha statuito che l'insegnamento della religione cattolica deve essere *“..impartito in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica”*.

La determinazione dei programmi, delle modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni, i profili di qualificazione professionale degli insegnanti sono stati, poi, demandati all'“*Intesa*” tra le competenti Autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana, prima recepita nel **D.P.R. n. 751/1985** poi nel **D.P.R. n. 302/1990**.

Più precisamente, l'**art. 9**, del menzionato **Accordo** della **L. n. 121/1985**, ha riconosciuto il valore della cultura religiosa tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano. Cosicché, il **p. 5** del **Protocollo Addizionale** alla legge in questione ha disposto che l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari potesse essere impartito dall'“*insegnante della classe*”, riconosciuto idoneo dall'Autorità ecclesiastica, disposto a prestare il detto servizio.

Successivamente, l'**Intesa n. 751/1985**, poi modificata con il **D.P.R. n. 175/2012**, ha disposto che nelle scuole elementari potessero essere impartite due ore di insegnamento per settimana, mentre nelle scuole materne fosse organizzato nell'ambito delle specifiche ed autonome attività.

L'Intesa richiamata, **al p. 4.1.**, ha statuito che l'insegnamento della religione cattolica è impartito nel “quadro delle finalità” dello specifico ordine e grado di scuola: “*4.1. L'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata*”. Chiarendo, poi, **al p. 4.3.1., lett. b.2) e b.3)**, che l'insegnamento della religione potesse essere legittimamente affidato, in via prioritaria, a insegnanti della sezione o della classe, in via subordinata a insegnanti incaricati, come disposto dai seguenti punti: “*b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012; b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012*.”

4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17 [...]”.

Diritto ribadito anche al **p. 2.6. dell'Intesa** il quale ha statuito che: *"Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni istituzione scolastica, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico".*

Integrando il disposto del **p. 4.4. lett. b) dell'Intesa n. 751/1985**, secondo la quale possono insegnare religione nelle scuole primarie: *" b) [a] chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana".* L'Intesa ha, poi, rimarcato il fatto che il suddetto personale faccia parte, a tutti gli effetti, della componente docente *"con gli stessi diritti e doveri"*, in quanto l'insegnamento della religione cattolica è impartito, in prima istanza, dagli insegnanti di posto comune, in subordine, come detto, dai docenti incaricati di religione, sicchè il **p. 2.8 dell' Intesa n. 175/2012**, ha, testualmente, statuito che: *"Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale".*

In un secondo tempo, **l'art. 1, commi 1 e 2, della L. 186/2003** ha formalizzato lo stato giuridico degli IRC disponendo, per la prima volta, i *"ruoli"* degli insegnanti di religione a cui, per effetto della menzionata legge, è stato applicato lo stato giuridico e il trattamento economico che il D.lgs. nr. 297/1994 e s.m.i. e la contrattazione collettiva hanno stabilito per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado: *"1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento. 2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle*

scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva".

In seguito, il **comma 5, dell'art. 40 del contratto stipulato il 29 novembre 2007, come integrato dal CCNL del 19.04.2018**, ha confermato che: "1. *Al personale del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 25. [...] 5. Gli insegnanti di religione cattolica sono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.*"

L'art. 25 del contratto in questione ha riaffermato l'equiparazione degli insegnanti di religione con i docenti a tempo indeterminato, nonché l'assoggettamento della specifica disciplina alla legge ed alla normativa comunitaria": "3. *I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente [...]*".

In effetti il **comma 3 del richiamato art. 309, D. Lgs. n. 297/1994**, aveva già disposto l'equiparazione degli insegnanti di religione con quelli delle altre discipline stabilendo che: "*I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti*", per cui lo "*status giuridico*" del suddetto personale religione "*incaricato*" è lo stesso dei docenti delle altre discipline, partecipando, "*pleno iure*", alla vita della comunità scolastica, alle valutazioni periodiche, per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, nonché alle attività aggiuntive all'insegnamento, come previste dall'art. 29 del CCNL 2006/2009.

Per ultimo, si aggiunga che il servizio di religione cattolica è stato riconosciuto, ai fini della valutazione per il posizionamento nelle graduatorie di II e III fascia relativa alle supplenze per gli aa. ss. 2017/19, ai sensi del **p. G. 2), lett. B3, tabella "A" allegata al decreto n. 374/2017**, il quale ha statuito la valutabilità del servizio prestato su "*posto di insegnamento diverso da quello a cui si riferisce la graduatoria*", comprendendo, quindi, anche quello di religione cattolica. (**ALL.62**)

Si ricorda che nelle graduatorie di II fascia sono inseriti i docenti abilitati che non hanno potuto inserirsi nelle GAE, mentre in quelle di III fascia coloro che sono privi di abilitazione, per cui ai docenti abilitati il suddetto servizio è riconosciuto per la II fascia di istituto mentre non è stato riconosciuto per le GAE. (!)

Quindi, l'insegnamento della religione, in quanto "*impartito nel quadro della finalità della scuola*", appartiene, a tutti gli effetti di legge, alla componente d'insegnamento caratterizzante il "posto di insegnamento" di cui al menzionato p. 2, lett. f), p. B.3, dell' **Allegato 2 al D.M. n. 374/2019**.

Ricapitolando: l'insegnamento di religione nelle scuole statali è parte integrante del "*quadro della finalità*" della scuola primaria, nonché parte integrante dell'insegnamento del "*posto di insegnamento*",

ragione per cui è impartito, da coloro che siano in possesso di titoli di studio riconosciuti idonei per l'insegnamento nei citati ordini di scuola (cfr. p. b) art. 4, Intesa n. 751/1985) e siano in possesso del requisito di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano.

Detto personale, meglio definito dalla richiamata Intesa come "insegnanti incaricati di religione cattolica", in quanto "personale comparabile" con gli insegnanti su posto comune, fa parte, a tutti gli effetti, dell'organico scolastico, "con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti", partecipando, tra l'altro, alle valutazioni periodiche e finali per gli alunni che si sono avvalsi del suddetto insegnamento, come statuito dall'art. 309 del D.lgs. nr. 297/1994, richiamato nell'art. 40 del CCNL del 9.04.2019.

Per l'effetto, lo "*status*" giuridico dei ricorrenti, sia per tipologia di insegnamento, sia per identità di diritti e di obblighi di servizio da esso derivanti, sia per l'identità dei titoli di studio all'uopo richiesti per l'insegnamento non può che non essere lo stesso degli insegnanti su posto comune, in quanto le "*condizioni di impiego*" sono tra loro "*comparabili*" e non vi sono "*ragioni oggettive*" tali da giustificare tale grave illegittimità, come di qui a breve si dirà.

Il suddetto impianto normativo sarebbe di per sé sufficiente per sostenere le ragioni dei ricorrenti i quali, alle predetti argomentazioni, integrano le seguenti ulteriori motivazioni in diritto.

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 309 DEL D. LGS. N. 297/1994;
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 25 E 40 DEL CCNL 2007 E DEL
SUCCESSIVO CCNL DEL 19.04.2018 DEL COMPARTO SCUOLA - VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'INTESA N. 751/1985 COME CONFERMATA E SOTTOSCRITTA IL
28.06.2012 - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, PER MANIFESTA
INGIUSTIZIA E PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.**

Non a caso la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con la sentenza n. 201 dell'11.01.2016, ha, giustamente, ribadito l'"equiparazione" dei docenti incaricati dell'insegnamento di religione a quelli delle altre discipline, stabilendo, ai pp. 3.1, 3.2 e 3.3. delle "*motivazioni in diritto*", che: "*Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 e con il D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, con i quali è stata data esecuzione alla intesa del 14 dicembre 1985 ed alle successive modifiche della stessa, concordate con la Conferenza Episcopale il 13 giugno 1990. 3.2 - Le intese richiamate (solo di recente sostituite dal D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175, con il quale è stata data esecuzione alla intesa raggiunta con la Conferenza Episcopale il 28 giugno 2012, prevedono, per quel che qui rileva, che: a) nelle scuole materne l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato dall'autorità scolastica agli insegnanti di classe riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, i quali possono revocare la loro disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico (2.6); b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano (2.6 bis); c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente*

negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti (2.7). 3.3 - *Degli obblighi assunti con le richiamate intese il legislatore ha tenuto conto in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che all'art. 309, applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, oltre a ribadire che l'insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2 precisa che detto insegnamento è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano, ed al comma 3 ribadisce l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente con parità di diritti e di doveri*". (ALL.64)

Non pare che le suddette motivazioni possano essere messe in discussione dall'amministrazione resistente, per cui ai ricorrenti, aventi lo stesso "status giuridico" di tutti gli altri docenti, devono applicarsi gli stessi diritti, fra cui quello di vedersi riconosciuto il servizio prestato ai fini dell'aggiornamento delle GAE non rinvenendosi, per tutte le suesposte motivazioni, "*ragioni oggettive*" a giustificazione dell'ingiusto omesso riconoscimento del servizio prestato con legittimi contratti, conferiti in base a titoli di studio riconosciuti idonei all'insegnamento nelle scuole statali.

In merito, questo adito Ill.mo Tar Lazio, ha recentemente avuto modo di chiarire, in materia di valutazione del servizio prestato con contratti flessibili da parte di personale dipendente pubblico, che deve essere valutato ogni servizio prestato direttamente con l'Amministrazione, anche con diverse categorie di contratto flessibile: "*Va al riguardo rilevato che il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con la Circolare 23 novembre 2017 n. 3/17 - estratta dal Collegio dal Sito istituzionale del resistente Ministero - ha dettato gli "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato" precisando che gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale [punto 3.2., lett. c]*", (cfr. **Tar Lazio, Sez. III, n. 10158 del 19.10.2018**).

Per tutte le suesposte ragioni, in base alle norme di legge, alle richiamate Intese Stato-Chiesa, al contratto collettivo scuola ed alla giurisprudenza riportata, come in epigrafe meglio specificate, si chiede l'accoglimento del presente ricorso.

**VIOLAZIONE CLAUSOLA 4 DELL'ACCORDO QUADRO ALLA DIRETTIVA 1999/70/CE E
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 20 E 21 DELLA CARTA FDUE IN MATERIA TUTELA DEL
"PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE"**

Dal punto di vista delle tutele comunitarie la **Clausola 4, accordo quadro**, Allegato alla **Direttiva 1999/70/CE**, ha tutelato il cd. "principio di non discriminazione" disponendo che: "*1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole*

dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive [...]. 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".

E' opportuno, quindi, ribadire l'applicabilità al caso di specie della **Direttiva del Consiglio 1999/70/CE, del 28.06.1999**, che, alla clausola 1, rubricata "*Obiettivo del presente accordo quadro*", ha statuito che la finalità è quella di "migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivante dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato".

Il campo di applicazione dell'accordo quadro è, quindi, individuato nella successiva clausola 2: "*Il presente Accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse, possono decidere che il presente accordo non si applichi ai: a) rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato; b) contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici*".

Dunque, la direttiva comunitaria non ha previsto alcuna esclusione in relazione al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e, d'altra parte, nel dare attuazione alla direttiva europea, il legislatore italiano non ha escluso questa dal campo di applicazione del **D.Lgs. n. 368/2001**, decreto di recepimento delle tutele della menzionata Direttiva (v. art. 10), norma poi abrogata da parte del D. Lgs. n. 81/2015.

L'art. 6 del menzionato decreto legislativo ha aggiunto una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato "..ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili", nella cui ampia accezione rientra anche l' effettiva anzianità di servizio maturata.

La citata **Clausola 4** dell'Accordo in questione, occupandosi della tutela del "*principio di non discriminazione*", richiama il più generale principio di eguaglianza, già presidiato settanta anni fa dalla nostra Carta costituzionale (**art. 3 Cost.**) e, per altro verso, per quello che qui interessa, la tutela dello stesso principio con riferimento all'**art. 51 Cost.**, ossia in riferimento all'**accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza**, principi che sono costituenti fondamentali (anche) dei Trattati sovranazionali relativi alla tutela dei diritti umani. In particolare, il "*principio di non discriminazione*" è presidiato nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, all'art. 7, come anche nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, all'art. 26, e risulta puntualmente riaffermato in tutti gli strumenti universali e nazionali di tutela.

Il suddetto principio, tutelato anche **dall'art. 20 della Carta di Nizza**, è stato considerato dalla Corte di Giustizia Europea come uno dei principi fondamentali del diritto dell'Unione Europea in una molteplicità di sentenze¹ (*ex multis*, la **causa C-286/06, Impact**, del **15.04.2008** e la **sentenza Gavieiro-Iglesias del 22.12.2010 nei procedimenti riuniti C-444/09 e C-456/09 nonchè in CGUE 9.07.2015, causa C-177/2014 Regojo Dans, p.32**).

Nella **sentenza Gavieiro-Iglesias** è stato, ulteriormente, precisato che la **clausola 4, punto 1, Accordo quadro**, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei nel settore scolastico dinanzi ad un Giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio e che le autorità competenti dello Stato membro interessato hanno l'obbligo, in forza del diritto dell'Unione, e nel caso di una disposizione dell'accordo quadro avente effetto diretto, di attribuire al citato diritto un effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione di tale direttiva.

Sul punto la citata sentenza ha assunto che l'anzianità di servizio rientra tra le "condizioni di impiego" sottoposte alle tutele della menzionata Clausola 4, p. 1: "50. Poiché il giudice del rinvio chiede, nell'ambito di una controversia riguardante il diritto dei dipendenti temporanei ad un'indennità per anzianità di servizio, un'interpretazione dell'espressione «criteri del periodo di anzianità di servizio» contenuta nella clausola 4, punto 4, dell'accordo quadro, si deve rilevare che la Corte ha già statuito che un'indennità per anzianità di servizio identica a quella controversa nella causa principale, la cui attribuzione sia riservata dal diritto nazionale al personale dipendente di ruolo dei servizi sanitari assunto a tempo indeterminato con esclusione del personale temporaneo, rientra nella nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (sentenza Del Cerro Alonso, cit., punti 47 e 48)".

La Corte di Giustizia ha statuito, inoltre, che rientrano nella nozione di «condizioni di impiego» di cui alla Clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, l'indennità che un datore di lavoro è tenuto a versare a un lavoratore in considerazione della cessazione del suo contratto di lavoro a tempo determinato², il termine di preavviso di risoluzione di contratti di lavoro a tempo determinato³, il computo dei periodi di servizio a tempo determinato ai fini della partecipazione a procedure concorsuali per l'assunzione stabile⁴, l'indennità che il datore di lavoro è tenuto a versare a un lavoratore a causa dell'illecita apposizione di un termine al suo contratto di lavoro⁵, le maggiorazioni o gli scatti di anzianità⁶, le condizioni relative alla retribuzione e alle pensioni dipendenti dal rapporto di lavoro, ad

¹ Corte di Giustizia, Racke, sentenza 13.11.1984, causa 283/83; EARL, sentenza 17.4.1997, causa C-15/95; Karlsson, sentenza 13.4.2000, causa C-292/97.

² Corte di giustizia, sentenza 14 settembre 2016, de Diego Porras, C-596/14, EU:C:2016:683, cit.

³ Corte di giustizia, sentenza 13 marzo 2014, Nierodzik, C-38/13, EU:C:2014:152.

⁴ Corte di giustizia, sentenza 8 settembre 2011, C- 177/10, Rosado Santana, EU:C:2011:557.

⁵ Corte di giustizia, sentenza 12 dicembre 2013, Carratù, C-361/12, EU:C:2013:830, cit.

⁶ Corte di giustizia, sentenze del 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso, C-307/05, EU:C:2007:509, cit.; del 22 dicembre

esclusione delle condizioni relative alle pensioni derivanti da un regime legale di previdenza sociale⁷, la riduzione della metà dell'orario di lavoro e la conseguente riduzione dello stipendio⁸ e il diritto di partecipazione al piano di valutazione della funzione docente e all'incentivo economico che ne consegue⁹.

Per altro verso, laddove vi fossero ipotesi di disparità di trattamento, queste, devono essere puntualmente giustificate, unicamente, da "ragioni oggettive" che, allo stato, non pare siano state rappresentate nè giustificate dall'amministrazione, sicché, **al p. 55, della sentenza C-444/2009 e 456/2009, Gavieiro-Iglesias**, è stato stabilito che: *"55. Tale nozione richiede che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (v. sentenza Del Cerro Alonso, cit., punto 58). Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., per quanto riguarda la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, sentenza Del Cerro Alonso, cit., punti 53 e 58; per quanto riguarda la nozione di «ragioni oggettive» di cui alla clausola 5, punto 1, lett. a), del medesimo accordo quadro, sentenza Adeneler e A., cit., punti 69 e 70, nonché ordinanza 24 aprile 2009, causa C-519/08, Koukou, punto 45).*

Sotto diverso profilo la sentenza è sufficientemente chiara nel disporre la disapplicazione di eventuali norme che dovessero contrastare con la **Clausola 4** da parte del Giudice interno: *"73. Qualora non possano procedere ad un'interpretazione e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v., in tal senso, sentenze 22 giugno 1989, causa 103/88, Costanzo, Racc. pag. 1839, punto 33, e 14 ottobre 2010, causa C-243/09, Fuß, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 63). 75. Poiché il principio di tutela giurisdizionale effettiva **costituisce un principio generale di diritto dell'Unione riconosciuto, peraltro, nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, spetta in particolare ai giudici nazionali**, in assenza di una misura che trasponga correttamente la direttiva 1999/70 nel diritto spagnolo per il citato periodo, assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale derivante dalle norme del diritto dell'Unione e garantirne la piena efficacia (v., in tal senso, sentenza Impact, cit., punti 42 e 43 nonché giurisprudenza ivi citata). 78. **La clausola 4, punto 1,***

2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, e del 9 luglio 2015, Regojo Dans, C-177/14, EU:C:2015:450.

⁷ Corte di giustizia, sentenza 15 aprile 2008, Impact, C-268/06, EU:C:2008:223.

⁸ Corte di giustizia, ordinanza 9 febbraio 2017, Rodrigo Sanz, C-443/16, EU:C:2017:109.

dell'accordo quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice (sentenze Impact, cit., punto 60, e 22 aprile 2010, causa C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 24)".

A ciò si aggiunga la necessità, sempre da parte del Giudice interno, di leggere le disposizioni esaminate secondo il criterio della cd. "interpretazione conforme", per cui, nell'applicare il diritto interno, i Giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 249, terzo comma CE (cfr. sul punto **CGUE C. 378/2007, sentenza Kirinki Angelidaki, 23.04.2009, pp. 197 a 200**).

I suddetti principi, quindi, sono stati recepiti dalla giurisprudenza sovranazionale che dovrà essere applicata all'interno degli Stati membri, se del caso, anche dai Giudizi nazionali che possono e devono disapplicare le norme contrarie alla tutela dei diritti dei ricorrenti.

In merito la recente sentenza del **Consiglio di Stato, Sez. VI, nr.4105 del 18.06.2019** ha avuto modo di chiarire sia i poteri del Giudice del rinvio rispetto alla richiesta doppia pregiudiziale comunitaria e costituzionale sia la nozione di "condizioni di impiego", anche se con riferimento alla diversa questione della formazione professionale.

Con riferimento al primo punto sono state richiamate **le sentenze nn.rr. 269/2017, 20 e 63 del 2019 della Consulta** per chiarire, in sintesi, che il Giudice del rinvio ha un autonomo potere che questi potrà/dovrà esercitare sulla scorta di rimedi giurisdizionali tra loro concorrenti e non confliggenti per cui il Giudice del rinvio può procedere al rinvio alla Corte di Giustizia anche dopo il giudizio di legittimità costituzionale incidentale "*..e ricorrendone i presupposti di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta (cfr. sentenza nr.63 del 2019, punto 4.3 del Considerato in diritto)* [cfr. cit. **sentenza nr.4105/2019 al p. 8.1 pg.6**]

In riferimento alle cd. "condizioni di impiego" il Consiglio di Stato, nella citata sentenza, ha richiamato le sentenze della **CGUE, Sez. II, del 22.12.201, n.444 e la "Del Cerro Alonso", sent. nr.13.09.2007, C-307/2005**, per chiarire l'ampia accezione delle suddette "condizioni di impiego" che comprendono, come detto, anche l'anzianità di servizio.

Pertanto, (anche) in applicazione del "principio di non discriminazione", quale espresso concretamente nella richiamata Clausola 4 dell'accordo quadro alla direttiva 1999/70/CE, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost., si chiede che questo Ecc.mo Tribunale garantisca la piena efficacia delle direttive comunitarie, in quanto "*ius superveniens*", disapplicando, in via primaria, ogni contraria disposizione di legge nazionale e/o

⁹ Corte di giustizia, ordinanza 21 settembre 2016, Álvarez Santirso, C-631/15, EU:C:2016:725.

regolamentare ostativa alle legittime istanze dei ricorrenti, con conseguente valutazione del servizio di religione.

Per le stesse ragioni si eccepisce la violazione degli artt. 20 e 21 della Carta FDUE.

In via subordinata, considerata la questione di conflitto del diritto interno con le norme eurounitarie (cfr. **Corte Europea di Strasburgo, cause DHAHBI C. ITALIA, 8 aprile 2014, Ullens de Schooten e Rezabeck c. Belgio del 20 settembre 2011, nn. 3989/07 e 38353/07 e Vergauwen c. Belgio del 10 aprile 2012, n. 4832/04, par. 89-90, nonché CGUE sez. IV, 18 luglio 2013, n. C-136/12, e CGUE, Grande Camera, 5 aprile 2016, causa C-689/13 – Puligienica c. Airgest S.p.a.**), dispone la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, posto che, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e degli artt. 11 e 117 Cost., esplicitando che la mancata remissione costituisce una violazione grave e manifesta del diritto comunitario che determina l'automatica responsabilità dello Stato italiano (cfr. **CGUE. 13.6. 2006, C-173/03, Traghetti del mediterraneo e CGUE 30.9.2003, C-224/10 Kobbler e CGUE. 24.9.2011, C-379/10, Commissione europea vs. Italia, nonché CGUE 16.12.2008 C210/06 Cartesio e CGUE 14.4.2011, C42/10**).

In materia di servizio di religione pende, presso la **CGUE, la causa iscritta a ruolo C-282/2019**, la questione relativa alla verifica di compatibilità, rispetto alla Clausola 4 della Direttiva 1999/70/Ce, del principio di non discriminazione, con specifico riferimento (anche) al divieto di discriminazione per motivi religiosi, diritto tutelato, a livello sovranazionale, dall'art. 21, e indirettamente dall'art. 20, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.

Per tale ragione, si rende ancora più necessario, verificare la compatibilità del diritto interno con quello dell'Unione, in relazione agli strumenti che il diritto stesso offre quali la disapplicazione e la rimessione alla CGUE, ai sensi del richiamato art. 267 TFUE. (All. 66)

RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

In via ulteriormente gradata, si chiede la rimessione alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 134 Cost. e della L. n. 1/1948, per violazione **degli artt. 3-11- 51 e 117 Cost.** da parte della Tabella di valutazione dei titoli allegata del D.L. n. 97/2004, come modificato dalla L. n. 143/2004, dalla L. 136/2004, dalla L. n. 186/2004 e dalla L. n. 296/2006, dapprima ripresa nel D.M. n. 27/2007 e infine richiamata nel D.M. n. 374/2019. **(All. 63)**

Il **D.L. n. 97/2004**, come convertito con modifiche, **al punto B.3), b-bis)**, così disponeva per la valutazione del servizio: "il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1)".

La **L. n. 296/2006** ha apportato delle modifiche alla predetta L. n. 143/2004 e, all'**art. 1, comma 207**, ha stabilito che: "La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, è ridefinita con decreto del

Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il decreto è adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma sono definiti criteri e requisiti per l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi”.

Pertanto, il conseguente **D.M. n. 27/2007** ha recepito la Tabella in questione stabilendo, al punto B.3), lett. f), punto 2, che: *"2. il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B/1, a decorrere dall'a.s. 2003/04 [...]"*. Detta modalità di valutazione dei titoli è stata, come detto, ripresa dall'impugnato **D.M. n. 374/2019**, nello specifico dall'**Allegato 2, punto B.3), lett. f), punto 2.**

Se, come pare adombrarsi, il servizio di religione non sarà valutato nemmeno nella misura del 50%, si chiede venga sollevata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dei seguenti principi tutelati dalla nostra Carta costituzionale.

Per tali ragioni il punto B.3), b-bis dell'allegato al D.L. n. 97/2004, come modificato dalle successive leggi nn. 143/2004, 186/2004 e 136/2004, si pone in palese violazione **dell'art. 3 Cost.**, per quanto attiene il pregiudizio al principio di ragionevolezza ed uguaglianza tra personale avente lo stesso *"status"* e gli stessi titoli e servizi, in quanto non riconosce ai soli insegnanti di religione cattolica il suddetto servizio in misura pari a quello prestato o almeno nella misura del 50% del punteggio previsto per il cd. *"servizio specifico"*; **dell'art. 51 Cost.**, per quanto attiene la violazione dello stesso principio in materia di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti previsti dalla legge; infine, per violazione **degli artt. 11 e 117 della Cost.**, in materia degli obblighi di applicazione del diritto dell'Unione e, specificatamente, per la violazione dalla Clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, degli artt. 20 e 21 della Carta FDUE e della richiamata giurisprudenza comunitaria, a cui si rimanda esplicitamente.

In merito giova richiamare, con riferimento alla contestuale richiesta della questione di legittimità costituzionale con quella della *"disapplicazione"* della legge e degli impugnati decreti ministeriali, i correttivi derivanti dalle recenti sentenze della **Corte costituzionale nn. 20 e 63 2019**, che ha escluso che il giudice nazionale, prima di disapplicare, debba dover attendere l'effettiva rimozione, a opera della Consulta, delle eventuali misure nazionali che ostino alla diretta e immediata applicazione delle norme dell'Unione.

In effetti, in merito, **il Cons. di Stato, Sez. VI, con ordinanza nr. 5134 del 3.09.2018**, ha rimesso alla Consulta una doppia pregiudiziale costituzionale per analoga questione, accogliendo, al contempo, con riserva, le istanze di parte appellante.

In conclusione si chiede, la disapplicazione della norma di legge sospettata, nonché di quelle successive regolamentari, al fine di dare effettività di tutela ai ricorrenti, per le motivazioni rassegnate o, in via subordinata, la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per le ragioni ivi rappresentate.

Per le suesposte ragioni, in attuazione del principio di “*effettività e di congruenza*” della sentenza, atteso il danno grave ed irreparabile rinveniente dall’impossibilità trovare posti vacanti e disponibili nel frattempo assegnati ad altri ricorrenti, si chiede, in via preliminare, la concessione della misura sospensiva ex art. 55 c.p.a. previa fissazione dell’udienza di discussione. Tanto premesso, i ricorrenti, come in epigrafe difesi, chiedono

L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITA', EX ART. 31 C.P.A.

E/O PER L'ANNULLAMENTO

A) previa disapplicazione, ai sensi dell'art. 288 TFUE e dell'art. 4, par. 3 del TUE, del punto B.3), lett. f), punto 2 dell'Allegato 2 del decreto n. 374 del 24.04.2019 del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

B) del citato punto B.3), lett. f), punto 2 del citato bando n. 374 del 24.04.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

C) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche allo stato non conosciuti da questi discendenti, ivi comprese le pubblicande graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2019/2022, provvisorie e definitive e i conseguenti provvedimenti emessi;

D) dell’obbligo a provvedere dell’Amministrazione, con conseguente condanna della stessa, ai sensi dell’art. 34 c.p.a. all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;

E) in via subordinata, rimettere alla Corte di Giustizia, ai sensi dell' art. 267 TUEF, le seguenti questioni pregiudiziali sulle rappresentate violazioni del diritto dell'Unione, in particolare: *"Se il punto B.3), b-bis dell'allegato al D.L. n. 97/2004, pubblicato in G.U. 15.04.2004, n.88, modificato dalle successive leggi nn. 143/2004, 186/2004 e 136/2004, poi ripreso al p. B.3, lett. f), punto 2 del D.M. n. 374/2019, non consentendo la valutazione del servizio di religione cattolica per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, si pone in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea e più precisamente con l'art. 4 Trattato dell'Unione Europea, in materia di applicazione del principio di leale cooperazione, con gli artt. 20 e 21 della Carta DFUE, in materia di tutela del principio di uguaglianza e non discriminazione, dell'art. 6 del Trattato di Lisbona, in materia di tutela dei diritti fondamentale della Carta DUE e con Clausola 4, dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in materia di tutela del principio di non discriminazione, con particolare riferimento alla valutazione della maturata anzianità di servizio che rientra tra le "condizioni di impiego", come statuito dalla giurisprudenza della CGUE"*;

F) in via di ulteriore subordine, attesa la non manifesta infondatezza e la rilevanza, ai sensi della L. n. 87/1953, disporre la rimessione della questione di legittimità costituzionale del punto B.3), b-bis dell'allegato al D. L. n. 97/2004, pubblicato in G.U. del 15.04.2004, n. 88, convertito e modificato dalle successive leggi

nn. 143/2004, 186/2004 e 136/2004, successivamente ripreso al p. B.3, lett. f), punto 2 del D. M. n. 374/2019, poichè non consentendo la valutazione del servizio di religione cattolica, si pone in palese violazione dell'art. 3 Cost., per quanto concerne il pregiudizio al principio di ragionevolezza ed uguaglianza tra personale avente lo stesso "*status*" e gli stessi titoli e servizi, in quanto non riconosce ai soli innsegnanti di religione cattolica il suddetto servizio per l'intero o, almeno, nella misura del 50% del punteggio previsto per il cd. "*servizio specifico*"; dell'art. 51 Cost., per quanto attiene la violazione dello stesso principio in materia di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti previsti dalla legge; infine, per violazione degli artt. 11 e 117 della Cost. in materia degli obblighi di applicazione del diritto dell'Unione e, specificatamente, per la violazione dalla Clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e della richiamata giurisprudenza comunitaria, a cui si rimanda esplicitamente;

G) disporre, infine, la condanna alle spese del presente giudizio, del contributo unificato oltre IVA e Cap, come per legge, a favore del sottoscritto procuratore dichiaratamente antistatario, con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss del DPR del 115/2002, così come modificato dalla L. 111/11 si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed valore della controversia è INDETERMINATO, per cui il contributo unificato è pari ad € 325,00.

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: degrandis.tommasom@avvocatifoggia.legalmail.it.

Roma, data della notifica

Avv. Tommaso de Grandis